

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 338

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 13 febbraio 2004*

---

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Tenuto conto del "Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca" comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003;

Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti dalla citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il conseguimento nell'intera Comunità degli obiettivi ambientali provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute.

**Emana**

**il seguente decreto legislativo**

## **Articolo 1**

### **Campo di applicazione e finalità**

1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettivamente, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I.

2. Il presente decreto non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per :

a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

b) limite nazionale di emissione: quantità massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che può essere emessa sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;

c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attività di movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei porti;

d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti per la salita;

e) ossidi di azoto (NOx): ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte più bassa della troposfera;

h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle variabili tecnico-economiche e degli effetti delle politiche e delle misure di riduzione previste ed attuate.

i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute nel "Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca", notificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.

### **Articolo 3**

#### **Programma nazionale di riduzione delle emissioni**

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sottopone al Comitato Interministeriale per la programmazione economica, di seguito denominato CIPE, il programma nazionale di riduzione delle emissioni previste all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il "Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca" notificato alla Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:

- a) misure relative alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile,
- b) misure volte al controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche e relativi eventuali incentivi finanziari nazionali e comunitari ;
- c) misure per il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1 dicembre 1999;
- d) misure economiche e strumenti volontari e di mercato volti a ridurre le emissioni atmosferiche derivanti, in particolare, dal trasporto stradale, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 3 e 4;
- e) programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento più efficaci sotto il profilo dei costi.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito un comitato tecnico con il compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure stesse. Detto comitato è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata.

3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.

4. Il programma nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE ed è attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo preordinate.

5. Con la delibera di cui al comma 4 il CIPE istituisce, altresì, un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei ministeri competenti per materia e da rappresentanti delle regioni, con il compito di effettuare il monitoraggio delle misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 4 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione delle probabilità di conseguire gli obiettivi di riduzione connessi alle misure previste nel programma nazionale;
- b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure proposte;
- c) valutazione della idoneità delle metodologie previsionali utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.

6. Alla attuazione delle misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 4 si provvede mediante modifica od integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di appositi decreti adottati dai ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono essere adottati mediante disposizioni aventi natura legislativa. I decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste dal programma nazionale dei cui al comma 4 e dai suoi successivi aggiornamenti.

## **Articolo 4**

### **Inventari e proiezioni delle emissioni**

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, e l'Ente per le nuove tecnologie e per l'ambiente, elaborano, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1 e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.

2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;

b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso e un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;

c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.

## **Articolo 5**

### **Comunicazioni**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea dell'ambiente:

a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005, l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per

gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea il programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 4, ed i suoi successivi aggiornamenti. La prima comunicazione è effettuata entro il 31 dicembre 2006.

## **Articolo 6**

### **Disposizioni finali**

1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto. Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, in conformità alle variazioni apportate in sede comunitaria.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonché gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo 4.

3. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le attività e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti nelle materie oggetto delle misure che saranno individuate dal Programma nazionale di cui all'articolo 3 e dai relativi aggiornamenti.

**Allegato I**  
**(articolo 1, comma 1)**

Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH<sub>3</sub>) da raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.

SO <sub>2</sub> (kton)	NO <sub>x</sub> (kton)	COV (kton)	NH <sub>3</sub> (kton)
475	990	1159	419

**Allegato II**  
**(articolo 4, comma 1 )**

Criteria per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.

1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.